

2022

SCHEMA N. 26/2022

**Legge nr.199 di conversione  
del Decreto-Legge  
n.162 del 31 ottobre 2022**

---

**D.L. 31 ottobre 2022, n. 162**

**Legge di conversione n.199 del 30/12/2022**

**Publicato nella G.U. nr. 304 del 30 dicembre 2022**



**CISL**  
**SCUOLA**

TESTO LEGGE DI CONVERSIONE	COMMENTO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>(Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2)</b></p> <p>1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4:</p> <p>1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;</p> <p>2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;</p> <p>3) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;</p> <p>b) all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;</p> <p>c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022».</p> <p>1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.</p>	<p>Cessano al 1° novembre 2022 (rispetto al previsto 31 dicembre 2022) gli obblighi relativi:</p> <p>alla vaccinazione obbligatoria da parte del personale esercente la professione sanitaria;</p> <p>all'efficacia della sospensione per il personale esercente la professione sanitaria non vaccinato;</p> <p>gli esercenti la professione sanitaria che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali.</p> <p>Cessa al 1° novembre l'obbligo vaccinale per tutti coloro che lavorano nelle RSA e nelle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.</p> <p>Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino al 30 giugno 2023 sono sospese le sanzioni relative alla mancata vaccinazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7- ter</b> <b>(Disposizioni in materia di green pass)</b></p> <p>1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinqies, 1-sexies, 1-sexies.1 e 1-septies sono abrogati.</p> <p>2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-bis e 2-quater sono abrogati.</p>	<p>Dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-Legge sono abrogate le disposizioni del D.L.44/2021 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- All'obbligo del green pass per accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (art.1-bis D.L.44/21);</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Art.7 – quater</b>  <b>(Modifiche all’articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza)</b></p> <p>1. All’articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2:</p> <p>1) le parole: « fino al decimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « fino al quinto giorno »;</p> <p>2) le parole: « e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto » sono soppresse;</p> <p>b) al comma 3:</p> <p>1) al primo periodo, le parole: « dei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 1 »;</p> <p>2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.</p>	<p>Il regime dell’autosorveglianza (obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi previste) è previsto fino <b>al quinto giorno</b> successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. Viene abrogata la disposizione relativo all’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p> <p>Con D.M. verrà disciplinata la gestione dei casi di coloro che sono risultati contagiati con riferimento agli spostamenti.</p> <p>La disposizione relativa alla verifica della cessazione del regime di isolamento tramite test rapido antigenico rapido o molecolare viene abrogata.</p>
---	---

**Le disposizioni riportate in nero sono in vigore dal 31 ottobre 2022.**

**Le disposizioni scritte in verde entrano in vigore dal 31 dicembre 2022**